

Tribunale di Mantova, 19 novembre 2009 – Est. Alessandra Venturini.

**Società cooperative – Rapporto tra ente e socio – Cooperative lattiero-casearie – Obbligo di conferimento del latte – Inadempimento – Contratti societari – Rimedi – Comunione di scopo – Esclusione – Natura di prestazione corrispettiva – Sussistenza.**

*E' applicabile anche alle società cooperative lattiero-casearie, ove il rapporto tra socio e società è caratterizzato dalla contrapposizione delle prestazioni, il principio secondo il quale, diversamente da quanto accade per gli altri contratti societari caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni ma dalla comunione di scopo, è possibile far ricorso ai rimedi di carattere generale in tema di inadempimento contrattuale. (fb) (riproduzione riservata)*

omissis

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede,

premesso che: la Latteria Cooperativa S. B. ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo che venga ordinato ai propri soci U. M., P. e M. s.s., Immobiliare C.N. Società Agricola, S. M., R. G. e M. s.s., P.E. e G. s.s. di riprendere immediatamente il conferimento, in favore della ricorrente, dell'intero latte prodotto dalle rispettive aziende, interrotto a partire dall'agosto 2009, e ciò in virtù delle norme statutarie che obbligano i soci produttori a conferire tutto il latte prodotto, durante la vigenza del rapporto sociale, ad eccezione di ipotesi di "conclamata forza maggiore" (art. 8 Statuto) o, in via subordinata, che venga inibito ai resistenti di vendere latte a terzi ed in particolare a S. Alimenti spa, alla quale risulta che le aziende R., S. ed U. consegnino attualmente la propria produzione di latte.

In ordine al periculum la ricorrente ha rilevato come i conferimenti dei resistenti rappresentino il 28,73% dei 1000 q. di latte giornalmente lavorati, quantitativo minimo in mancanza del quale il processo di trasformazione non può essere iniziato, per cui, a causa dell'inadempimento degli stessi, l'attività di trasformazione è stata sospesa, con grave nocumento per le altre aziende conferitarie; i mancati conferimenti, oltre a comportare il blocco dell'attività della cooperativa, ha altresì determinato il blocco delle trattative in corso per la fusione della stessa con altra cooperativa; poiché non è finanziariamente sostenibile l'acquisto di latte da terzi, si prospetta il concreto pericolo del venir meno dell'esistenza stessa della Cooperativa nelle more del giudizio arbitrale che dovrà essere introdotto, e che avrà ad oggetto l'accertamento del grave inadempimento dei soci, la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, anche conseguenti agli atti di concorrenza sleale commessi con il conferimento del latte a terzi, e l'accertamento della vigenza dell'obbligo statutario di conferimento, con condanna dei resistenti a riprendere la consegna del latte prodotto.

Tutti i resistenti hanno svolto analoghe difese, sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per mancanza del presupposto della residualità, essendo l'invocato diritto tutelabile a mezzo di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. o azionabile ex art. 633 c.p.c., e di improcedibilità dello stesso ricorso, stante la vigenza della clausola arbitrale prevista dall'art. 45 dello Statuto della cooperativa; nel merito hanno formulato eccezione di inadempimento della Cooperativa, ex art. 1461 c.c., allegando che la stessa versa attualmente in una situazione di grave crisi economica, per cui non sussisterebbe alcuna prospettiva di continuità aziendale; la Cooperativa infatti a causa delle perdite di bilancio dell'anno 2008 ha disposto la restituzione da parte dei soci di quanto ricevuto a titolo di anticipazione sulla remunerazione del latte conferito durante i dodici mesi dell'anno, e sulla base dei negativi risultati economici il Presidente del Collegio sindacale ha formulato all'assemblea del 17.09.2009 parere contrario a qualsiasi versamento a favore degli stessi soci per il latte conferito nel 2009; la Cooperativa inoltre vende da tempo tutto il latte che riceve dai soci alla S. Alimenti spa, con conseguente mancato rispetto del principio mutualistico.

**IL CASO.it**

La sola società P.E. e G. ha altresì eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo essa mai assunto la qualità di socio della Cooperativa S. B., avendo intrattenuto con la stessa unicamente rapporti di fornitura, interrotti a causa del mancato pagamento da parte dell'acquirente, a partire dall'aprile 2009, del latte consegnato.

Rilevato che:

### **IL CASO.it**

Del tutto infondate sono le eccezioni processuali sollevate dai resistenti, sia di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. che di improcedibilità dello stesso.

Quanto al primo punto va infatti rilevato che la Cooperativa ha agito al fine di ottenere, in via anticipata, condanna ad un obbligo di fare, fondata su rapporto obbligatorio di carattere societario; non sussiste alcuna controversia sulla proprietà o possesso di beni e pertanto non sarebbe esperibile il rimedio del sequestro giudiziario; il ricorso ex art. 633 c.p.c. non è giudizio cautelare, ma giudizio di cognizione sommaria, per cui non può configurarsi alcun rapporto di concorrenza alternativa fra l'esercizio delle due azioni.

Quanto al secondo punto basta qui ricordare il disposto dell'art. 669 quinquies c.p.c.

Sempre in via preliminare va invece accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alla società semplice P., per non rivestire detta società la qualifica di socio della Latteria Cooperativa S. B..

Parte ricorrente ha sostenuto che la resistente è divenuta socia della cooperativa in quanto cessionaria dell'azienda agricola di G.P., con conseguente subentro ex art. 2558 c.c. della società semplice in tutti i contratti non aventi natura personale stipulati nell'esercizio dell'impresa individuale P.G., fra i quali vi sarebbe quello cooperativistico e che tale sua qualità sarebbe confermata dalla partecipazione all'assemblea dei soci.

L'assunto è infondato.

A prescindere dal fatto che il contratto di associazione in cooperativa possa o meno rientrare fra i contratti stipulati "per l'esercizio dell'impresa", lo stesso è infatti contratto nel quale l'elemento personale ha natura preponderante ed è contratto che non può stipularsi per facta concludentia, prevedendo la legge (art. 2528 c.c.) per l'instaurazione del rapporto il formale incontro della volontà delle parti, mediante domanda dell'interessato, deliberazione degli amministratori e annotazione nel libro dei soci, o, in ipotesi di cessione delle quote, il procedimento di cui all'art. 2530 c.c.; nel caso è peraltro escluso dallo stesso Statuto della cooperativa che possa verificarsi ipotesi di subingresso automatico nella qualità di socio, sia per successione mortis causa che per effetto di trasferimento o concessione in godimento dell'azienda, ipotesi per cui, qualora il trasferimento avvenga in favore di parenti o affini entro il secondo grado, l'art. 10 dello Statuto prevede unicamente un obbligo nei confronti del socio cedente di "vincolare i subentranti ad assumere la qualità di socio".

Non avendo parte ricorrente prodotto od offerto documentazione idonea ad attestare l'assunzione, secondo la normativa in materia e secondo quanto disposto dallo Statuto, della qualità di socio in capo alla società semplice P., deve escludersi che sussista legittimazione passiva della stessa in ordine all'azione proposta.

Nel merito la domanda, anche nei confronti degli altri resistenti (che rivestono invece pacificamente la qualità di soci produttori della cooperativa), non può comunque essere accolta, non sussistendo nel caso il presupposto del *fumus boni juris*.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte rilevato come "Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, *exceptio inadimplenti contractus*, ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sì che i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto (ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale) attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni (di collaborazione o) di scambio tra socio e società è indiscutibilmente caratterizzato non dalla comunione di scopo, bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e (la retribuzione o) il prezzo corrispettivo ... sicchè (per tale distinto rapporto giuridico economico) riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra la prestazione traslativa e la controprestazione economica" (v. Cass. Civ. n. 694/2001 e precedenti conformi).

### **IL CASO.it**

Le pronunce, rese in materia di cooperative edilizie, affermano un principio giuridico generale, non dipendente dall'oggetto sociale, che deve quindi trovare applicazione anche

## **IL CASO.it**

nella fattispecie in esame.

I resistenti hanno giustificato l'interruzione dei conferimenti di latte in favore della cooperativa, a partire dall'agosto 2009, con il mancato pagamento, da parte della stessa, del latte conferito nel 2008 (avendo l'organo amministrativo disposto la restituzione, da parte dei soci, degli acconti ricevuti; v. verbale assemblea generale dei soci 15.07.2009, prodotto dai resistenti) e del versamento solo di parziali acconti, sino al mese di aprile, per l'anno 2009 (v. verbale assemblea generale del 17.09.2009).

Tali circostanze non sono state negate dalla cooperativa, così come non è stata negata la situazione di grave crisi economica in cui la stessa attualmente versa.

Sul punto la difesa della ricorrente si fonda unicamente sull'inapplicabilità dell'eccezione di inadempimento ai contratti di cooperativa caratterizzati dalla mutualità prevalente, richiamando sentenze di legittimità e merito che avrebbero compiuto un revirement rispetto all'orientamento sopra riportato.

In realtà le pronunce segnalate si riferiscono allo scioglimento del rapporto sociale ed alla liquidazione della quota del socio di società cooperativa (Cass. Civ. n. 16304/09) e a società di capitali diverse da società cooperative (Corte d'Appello Milano 17 settembre 2008), ossia a rapporti per i quali anche la giurisprudenza sopra citata esclude che possano utilizzarsi i rimedi generali in materia di inadempimento.

Contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, non vi è dubbio invece che nel caso, per la particolare categoria dei soci produttori di latte, al rapporto sociale in senso stretto si affianchi il rapporto sinallagmatico caratterizzato dalla contrapposizione fra il conferimento del latte alla cooperativa da parte dei soci e la remunerazione, da parte della cooperativa, del latte conferito, mediante "corrispettivo da determinare con eventuale corresponsione di acconti che rappresentano la valorizzazione provvisoria dei conferimenti in misura mai superiore ai prezzi correnti di mercato dei medesimi prodotti" e, qualora i risultati della gestione lo consentano, mediante "ristorni da corrispondere ai soci cooperatori" al termine dell'esercizio (art. 19 dello Statuto), ed è tale rapporto ulteriore di scambio di prestazioni che costituisce l'oggetto della presente controversia.

Nell'ambito di tale rapporto, assimilabile ad un contratto di somministrazione, è quindi legittimamente invocabile, da parte dei soci, l'exceptio inadimplenti non est adimplendum, dovendo ritenersi che la mancata retribuzione, per oltre un anno, del latte conferito, costituisca inadempimento, da parte della cooperativa, di non scarsa importanza e di gravità tale da menomare la fiducia dei soci nell'esattezza dei futuri adempimenti.

Ciò comporta l'insussistenza, allo stato, del diritto della cooperativa di ottenere pronuncia di condanna dei soci alla immediata ripresa dei conferimenti.

La domanda ex art. 700 c.p.c., volta ad ottenere esecuzione in forma specifica di tale obbligo, deve essere rigettata.

In via subordinata la ricorrente ha richiesto che venga inibito ai resistenti di vendere il proprio latte a terzi, qualificando tale fatto come concorrenza sleale.

Anche sotto tale profilo la domanda non può essere accolta, non risultando in alcun modo che la vendita a terzi del latte, da parte del socio della Cooperativa costituisca, di per sé, o per le modalità con cui viene attuata, "mezzo idoneo" a danneggiare quest'ultima, ai sensi dell'art. 2598 c.c., ossia a comportare danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dal mancato conferimento dei soci, giustificato, come sopra riportato, dall'inadempimento della stessa ricorrente.

Le spese seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.;

RIGETTA le domande proposte da Latteria Cooperativa S. B. con ricorso depositato il 30.09.2009;

dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai resistenti, che liquida, quanto a U. M., P. e M. s.s. e Immobiliare \* s.s. in complessivi € 800,00 (per diritti ed onorari), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, quanto a S. M. e R. G. e M. s.s. in complessivi € 800,00 (per diritti ed onorari), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; quanto a P. s.s. in complessivi € 700,00 (per diritti ed onorari), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge

Si comunichi.

Mantova, 19.11.2009

**IL CASO.it**